

Registro titolari effettivi Assofiduciaria ricorre e chiede la sospensione

Valerio Vallefucoco

Nuovo e annunciato capitolo della controversia giudiziaria sul decreto del Mimit che attua il regolamento per il funzionamento e la messa in opera del registro titolari effettivi (si veda Il sole 24Ore del 9 e del 12 Aprile). Ieri in una nota Assofiduciaria ha confermato di avere per il tramite dei suoi legali (Contini , Mattarella Sciaudone e Angelici) depositato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.

La vicenda è nota agli esperti del settore: il Tar del Lazio il 9 aprile 2024 ha respinto i precedenti ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono *trust* dopo che in un primo momento aveva sospeso l'efficacia del decreto, ritenendo rilevanti i motivi d'urgenza anche alla luce delle lamentate doglianze dei ricorrenti di violazione del diritto eurounitario. A seguito di questa sentenza gli effetti naturali derivanti sono stati la nuova entrata in vigore del decreto fissata per l'11 aprile scorso, con solo 48 ore di tempo concesse a tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell'attesa del giudizio e durante la sospensione non avevano proceduto all'iscrizione al registro dei titolari effettivi. Peraltro nelle 24 ore successive alla pubblicazione della sentenza erano state emanate due circolari, una delle Camere di commercio in cui si ribadiva la scadenza dell'11 aprile senza alcuna proroga, l'altra del Ministero lo stesso giorno della scadenza che, pur riconoscendo nella sostanza la complessa vicenda giudiziaria, lasciava al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. L'udienza per la discussione della sospensiva cautelare in appello secondo il calendario delle udienze del Consiglio di Stato dovrebbe essere prevista per il 16 maggio. Secondo la prospettazione contenuta nella nota informativa di Assofiduciaria il danno grave e irreparabile sarebbe insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti asseritamente violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata. Inoltre l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da alcune Camere di commercio e dal ministero in relazione alle tempistiche e modalità di iscrizione in un tempo così breve (meno di 48 ore) secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento. Il ricorso è fondato comunque su diversi motivi di merito: violazione di legge, di diritti fondamentali della Carta

dell'Unione Europea e sono presenti due richieste di rinvii pregiudiziali, uno alla Corte Costituzionale e l'altro alla Corte di giustizia Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA